



INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI "ESISTENTE"

(ai sensi del Titolo X capo II art. 271 del Dlgs.81\2008 e s.m.i.)



Rischio biologico

“APPROFONDIMENTO” in relazione al rischio biologico correlato all’improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”) causa della malattia Covid-19 -

Metodo per la valutazione del rischio da infezione da coronavirus in ambiente di lavoro e individuazione delle relative Misure di Prevenzione e Protezione.

		SOGGETTI INTERESSATI	Firma
Redazione	MPS Studio Associato	Per. Ind. POLLARI I.	
Approvazione	Datore di Lavoro	D.ssa GALVAGNO M.G.	
	R.S.P.P.	Per. Ind. POLLARI I.	
	M.C.	D.ssa	
Consultazione	R.L.S.	Sig.ra BACCI C.	

Rev. 05	06.04.2020	D.Lgs 81/08 e s.m.i.
- Il presente D.V.R. si compone di nr. 45 -		

INDICE

Redazione	Errore. Il segnalibro non è definito.
1. <i>Premessa</i>	3
2. <i>Riferimenti</i>	4
3. <i>Definizioni</i>	4
4. <i>Check List D.Lgs. 81\08 e s.m.i.</i>	7
5. <i>Attribuzione della GRAVITA'</i>	11
6. <i>Attribuzione della PROBABILITA'</i>	12
7. <i>Attribuzione del parametro k</i>	14
8. <i>Attribuzione del livello di Rischio</i>	14
9. <i>Allegati</i>	19
10. <i>OPUSCOLO COVID-19</i>	20
11. <i>SCHEMA INFORMATIVA LAVAGGIO MANI</i>	21
12. <i>MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE (del 26.03.2020)</i>	23
13. <i>MISURE SPECIFICHE PER IL PALAZZO COMUNALE</i>	24
14. <i>Attività di contrasto al COVID-19</i>	26
15. <i>Indicazioni supplementari oggettive</i>	27
16. <i>Linee Guida per gli uffici</i>	29
17. <i>Linea Guida per l'utilizzo di auto di servizio</i>	35
18. <i>Eventuale stop per le sedi di lavoro al chiuso del comunale</i>	37
19. <i>Conclusioni</i>	38
20. <i>Sanzioni</i>	39
21. <i>Sintesi di Smart working</i>	42

1. Premessa

Il presente documento costituisce integrazione del rispettivo **documento di valutazione dei rischi (DVR)** in attuazione, delle **Unità Organizzative del Comprensivo Scolastico**, ai sensi degli **17, 28 e 29 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.**

Scopo del documento è definire le misure da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e delle misure generali di tutela di cui al **D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 15**, per garantire l'efficacia delle misure di contenimento adottate per **contrastare l'epidemia di COVID-19**.

Considerato che:

- **il rischio biologico dovuto all'emergenza COVID-19 non è riconducibile alle attività lavorative specifiche delle Unità Organizzative del Comprensivo Scolastico, ma è dovuto a una situazione esterna che può comunque riverberarsi all'interno degli ambienti di lavoro;**
- **il rischio legato all'infezione da COVID-19 non costituisce un rischio biologico di natura professionale, già presente nel contesto espositivo del Comprensivo Scolastico;**
- **il rischio legato all'infezione da COVID-19 è comunque da considerarsi sotto l'aspetto delle esigenze di tutela della salute pubblica;**

Si ritiene giustificato procedere, più che a un aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi in relazione al rischio associato all'infezione, alla redazione della presente integrazione dei documenti di valutazione dei rischi già predisposti dal datore di lavoro delle diverse **Unità Organizzative del Comprensivo Scolastico**.

Questo al fine di definire, in collaborazione con il **Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, e con la consultazione del RLS**, apposite **"PROCEDURE"** finalizzata a individuare le **misure da adottare, anche in relazione a esigenze di natura organizzativa e gestionale**.

La valutazione del rischio da COVID-19, e la determinazione delle misure di contenimento, è strettamente conseguente all'attuazione attenta e responsabile delle indicazioni nazionali e regionali, assicurando che tutto il personale vi si attenga.

A tal proposito, completano la presente procedura:

- **LE " DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE RELATIVE DELL'ACCESSO AL PUBBLICO AGLI UFFICI SCOLASTICI" già predisposte dal Dirigente del Comprensivo Scolastico.**

Per la gestione clinica dei casi sospetti, probabili o confermati di **COVID-19**, nonché per raccomandazioni specifiche, si rimanda alle indicazioni contenute nei provvedimenti emanati.

Eventuali valutazioni in merito al mantenimento, all'integrazione o alla modifica delle indicazioni contenute nel presente documento saranno valutate in considerazione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico e di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale.

2. Riferimenti

- *D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.*
- *Decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020*
- *DPCM 1 marzo 2020*
- *DPCM 4 marzo 2020*
- *DPCM 8 marzo 2020*
- *DPCM 9 marzo 2020*
- *DPCM 11 marzo 2020*
- *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020*
- *Ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020*
- *Ordinanza del Ministero della salute del 22 marzo 2020*
- *DPCM 23 marzo 2020*
- *Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020*
- *Circolare del Ministero dell'Interno del 31 marzo 2020*
- *DPCM 1 aprile 2020*
- *Ordinanza Presidente Della Regione Toscana nr. 26 del 06\04\2020*
- *DVR esistente*

3. Definizioni

Nelle attività lavorative attualmente " **non sospese** " dai provvedimenti governativi, e in cui i livelli di rischio differiscono da quelli della popolazione generale si ritiene utile aggiornare il documento di valutazione dei rischi.

Il metodo che segue permette una rapida **classificazione dei livelli di rischio per gruppo omogeneo o per singolo lavoratore**.

Il nuovo **coronavirus (SARS-CoV-2)** appartiene alla famiglia di **virus Coronaviridae**, **agenti biologici classificati nel gruppo 2 dell'allegato XLVI del D.Lgs. n. 81/08**.

Si tratta di un **virus respiratorio** che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- **la saliva, tossendo e starnutando;**
- **contatti diretti personali;**
- **le mani, attraverso il successivo contatto con bocca, naso o occhi.**

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche.

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino i sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; allo stato delle conoscenze attuali, 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria.

È comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani.

Nel metodo che segue si propone una procedura guidata per l'individuazione del livello di rischio e l'adozione delle misure di prevenzione e protezione.

L'indagine va condotta sotto la responsabilità del Datore di Lavoro, con l'ausilio del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, acquisendo le informazioni necessarie direttamente dai lavoratori interessati o dai loro Dirigenti e/o Preposti e comunque con la consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Considerata la rapida evoluzione dell'emergenza COVID-19, occorre periodicamente verificare che i parametri utilizzati siano coerenti alla situazione e alle disposizioni delle autorità competenti.

Il metodo è aggiornato alle conoscenze del 12 marzo 2020.


Il metodo si basa su una classificazione dei livelli di rischio secondo una matrice $D \times P \times K$, dove D è il danno potenziale derivante dall'infezione da coronavirus, P è la probabilità di accadimento, K è un coefficiente di aggiustamento che tiene conto della presenza di eventuali fattori in grado di ridurre l'entità della probabilità e/o della gravità, modulando il rischio in funzione delle cautele adottate.

E' prevista la compilazione di 4 schede come da diagramma:

- Attribuzione del parametro D in una scala tra 2 e 3
- Attribuzione della probabilità P in una scala tra 1 e 5
- Attribuzione del fattore correttivo K compreso tra 0,67 e 1
- Calcolo del rischio R .

Alle quali corrispondono le schede misure:

- Generale (azzurro): da adottare da parte di tutti i lavoratori
- Rischio trascurabile (verde)
- Rischio basso (giallo)
- Rischio medio (arancio)
- Rischio Alto (rosso).



La valutazione va effettuata riferendosi a gruppi omogenei di lavoratori o considerando casi singoli se questi hanno peculiarità significative ai fini della valutazione.

Una volta valutato il rischio e assegnate le misure di tutela occorre comunque verificare la congruenza tra queste, e le misure coordinate dei decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1/3/20, 8/3/20, 9/3/20, 11/3/20 e 22/3/20.

Caso sospetto di COVID 19 che richiede l'esecuzione di test diagnostico

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) che richiede o meno il ricovero ospedaliero e che nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia ha soddisfatto **almeno una** delle seguenti condizioni:

- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione di **COVID-19**;
- essere stato in zone con presunta trasmissione diffusa o locale (aree rosse e paesi oggetto di contagio).

Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per **SARS-CoV-2** è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di **Real Time PCR per SARS-CoV-2** presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da **SARS-CoV-2**, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Contatto stretto

Il contatto stretto di un caso possibile confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di **COVID-19**
- una persona che avuto un contatto fisico diretto con un caso di **COVID-19** (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di **COVID19** (ad esempio toccare le mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che avuto un contatto diretto faccia a faccia con un caso di **COVID-19**, a distanza minore di 2 m e di durata maggiore 15 minuti

- una persona che si è trovato in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale, ufficio) con un caso di **COVID-19** per almeno 15 minuti a distanza minore di due metri
- un operatore sanitario o altro persona che fornisce assistenza diretta a un caso di **COVID-19** oppure personale di Laboratorio addetto alla manipolazione dei campioni di un caso di **COVID-19** senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'uso di DPI non idonei
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti in qualsiasi direzione di un caso di **COVID-19**, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.



4. Check List D.Lgs. 81\08 e s.m.i.

TITOLO X D.LGS 81/08

Una valutazione del rischio specifico per COVID-19 è ritenuta obbligatoria per tutte le fattispecie in cui il rischio legato all'attività sia diverso da quello della popolazione generale.

In prima battuta tutte le attività che espongono all'interazione con persone modificano il livello di rischio, ancorché i contatti avvengano in ambienti di lavoro.

Si applicano quindi il **titolo X sugli agenti biologici** e i disposti generali del **titolo I del D.Lgs. 81/08**.

Segue check list su applicazione titolo X D.Lgs. 81/08.

Tale **check-list** presenterà due colorazioni a seconda del fatto che si debba fare un'azione **(VERDE)** oppure che tale atto non risulti applicabile nel caso del luogo di lavoro in esame **(ROSSO SCURO)**.

Riferimento	Prescrizione	Riscontro
Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:		
Art. 271 c 1	a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' ALLEGATO XLV Io, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2	Rif: scheda successiva
Art. 271 c 1	b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte	Cfr: introduzione
Art. 271 c 1	c) dei potenziali effetti allergici e tossici	Non noti
Art. 271 c 1	d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta	Cfr: schede di valutazione
Art. 271 c 1	e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio	Cfr: paragrafi successivi
Art. 271 c 1	f) del sinergismo dei diversi gruppi di ag. biologici utilizzati	Nessuno
Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:		
Art. 271 c 5	Integrare il DVR con: a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici	Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più generale forma, può essere fonte di potenziale esposizione. Il grado di esposizione al rischio legato alla normale attività lavorativa che non comporti particolari condizioni di aggregazione o spostamenti, <u>è pari a quello della popolazione generale.</u>
Art. 271 c 5	b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui la lett. a)	Tutti i lavoratori che non svolgano lavoro solitario e il lavoro Smart Working.
Art. 271 c 5	c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi	Rif: Firme del DVR
Art. 271 c 5	d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate	Cfr: paragrafi successivi
Art. 271 c 5	e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico	Non applicabile

In particolare, il datore di lavoro provvede:		
Art. 272 c 2	Il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente	Non applicabile

Riferimento	Prescrizione	Riscontro
Art. 272 c 2	b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici	Rif: applicazione misure specifiche
Art. 272 c 2	c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici	Cfr: paragrafi successivi
Art. 272 c 2	d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione	Cfr: paragrafi successivi
Art. 272 c 2	e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro	Non applicabile
Art. 272 c 2	f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati	Non applicabile
Art. 272 c 2	g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale	Non applicabile
Art. 272 c 2	h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti	Non applicabile
Art. 272 c 2	i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile	Non applicabile
Art. 272 c 2	l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi	Cfr: paragrafi successivi
Art. 272 c 2	m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro	Non applicabile

In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

Art. 273 c 1	1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle	Rif: servizi igienici e misure specifiche dopo richiamate
Art. 273 c 1	b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili	Non applicabile per l'uso non deliberato
Art. 273 c 1	c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva	Cfr paragrafi successivi

Art. 273 c 1	d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti	Non applicabile per l'uso non deliberato
<i>Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:</i>		
Art. 278 c 1	<i>1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in</i>	Fornitura di opuscolo su COVID-19
Riferimento	Prescrizione	Riscontro
	<i>particolare per quanto riguarda:</i>	
	<i>a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati</i>	
Art. 278 c 1	<i>b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione</i>	Fornitura di opuscolo su COVID-19
Art. 278 c 1	<i>c) le misure igieniche da osservare</i>	Fornitura di opuscolo su COVID-19
Art. 278 c 1	<i>d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego</i>	Non applicabile
Art. 278 c 1	<i>e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4</i>	Non applicabile
Art. 278 c 1	<i>f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze</i>	Non applicabile
Registro degli esposti e degli eventi accidentali:		
Art. 280	Istituzione del registro degli esposti	Non applicabile

5. *Attribuzione della GRAVITA'*

Gruppo agente biologico	Possibilità di causare malattie in soggetti umani	Rischio per lavoratori	Probabilità di propagazione alla comunità	Misure profilattiche e terapeutiche	Allegato XLVI D.Lgs. 81/2008	esempi
1	Poca					
2	Si	Basso	Basso	Disponibili ed efficaci	123 batteri; 66 virus; 59 parassiti; 20 funghi;	Botulino; Morbillo; Legionella; tetano; Leptosira
3	Gravi	Serio	Probabile	Disponibili ed efficaci	28 batteri; 52 virus; 10 parassiti; 6 funghi;	Epatite C; BSE; AID;S
4	Gravi	Serio	Elevato	Non disponibili	11 virus	Ebola

Il coronavirus è un agente classificato in gruppo 2.

La gravità da considerare nella quasi totalità dei casi è quindi pari a 2.

In considerazione del fatto che alcune delle caratteristiche del virus non sono ancora note, alla luce delle informazioni disponibili alla data del 12 marzo 2020 si ritiene di attribuire una classificazione cautelativa pari a 3 specialmente in ragione della severità degli effetti osservati per le categorie più sensibili (in presenza di lavoratori over 60 o in presenza di patologie croniche e/o terapie che possono comportare una ridotta funzionalità del sistema immunitario).

STEP NUMERO 1: **ATTRIBUIRE IL VALORE ALLA GRAVITA'**

PARAMETRO	Valore	Barrare
	2	
GRAVITA'	3	X

Il giudizio sul gruppo di appartenenza e sulla gravità assegnata andrà rivisitato alla luce dell'evoluzione delle conoscenze.

6. *Attribuzione della PROBABILITA'*

Il Comprensivo scolastico, fatte le dovute analisi e raccolti i dati pertinenti, tra le circostanze / evidenze che seguono, è stata individuata quella peggiorativa e assegnato il relativo punteggio di probabilità.

	Circostanza / evidenza	Punteggio
Bassissima probabilità di diffusione del contagio	Non ha effettuato viaggi negli ultimi 14 giorni.	1
	Ha lavorato in casa negli ultimi 14 giorni.	1
	Non ha avuto contatti con persone rientrate da viaggi negli ultimi 14 giorni..	1
	Non ha lavorato a contatto con utenti esterni all'Ente negli ultimi 14 giorni.	1
	Non ha avuto relazioni o contatti diretti /indiretti con possibili persone infette negli ultimi 14 giorni.	1
	Negli ultimi 14 giorni è stato in congedo e non si applica una delle casistiche che seguono.	1
Bassa probabilità di diffusione del contagio	Negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi in paesi /regioni nelle quali non sono noti casi.	2
	Ha avuto contatti con persone rientrate da meno di 14 giorni da viaggi in paesi / regioni nelle quali non sono noti casi.	2
	Ha lavorato con utenza esterna della quale non si ha motivo di sospettare l'infezione.	2
	Non si può escludere che abbia avuto relazioni o contatti diretti /indiretti con persone che potrebbero essere infette.	2
Media probabilità di	Negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi in paesi / regioni nei quali sono noti casi di contagio.	3

diffusione del contagio	Ha avuto contatti con persone rientrate da meno di 14 giorni da viaggi in paesi /regioni nei quali sono noti casi di contagio.	3
	Circostanza / evidenza	Punteggio
	Ha avuto contatti negli ultimi 14 giorni con persone per i quali c'è motivo di ritenere siano potenzialmente infetti.	3
	Ha lavorato negli ultimi 14 giorni con utenza esterna in aree in cui si sono verificati casi.	3
	Ha lavorato negli ultimi 14 giorni a stretto contatto con soggetti che si sono rivelati <i>sospetti</i>	3
Elevata probabilità di diffusione del contagio	Negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi in paesi /regioni classificate a rischio e ha avuto interazioni con persone di quelle aree.	4
	Lavora con utenza potenzialmente infetta nel comparto sanitario, aeroportuale, centri di smistamento ecc.	4
	Ha lavorato / interagito con utenti e soggetti che sono stati posti in quarantena perché classificati sospetti (contatto secondario).	4
Molto elevata probabilità di diffusione del contagio	Lavora a diretto contatto con utenza infetta (presenza di casi confermati).	5
	Negli ultimi 14 giorni è stata a contatto diretto con persone infette (casi confermati).	5
	E' stato in aree con accertata trasmissione locale da meno di 14 giorni.	5

STEP NUMERO 2: ATTRIBUIRE IL VALORE ALLA PROBABILITA'

PARAMETRO	Valore	Barrare
Probabilità	1	
	2	X
	3	
	4	

7. *Attribuzione del parametro k*

Sono state poi individuate le circostanze / evidenze tra quelle che seguono, ed è stata registrata quella pertinente ed assegnato il relativo punteggio.

STEP NUMERO 3: ATTRIBUIRE IL VALORE AL PARAMETRO K

PARAMETRO	Evidenza	Valore	Barrare
K	Le attività sono state svolte adottando procedure ben precise e idonee misure di contenimento (ad esempio, rispetto di tutte le direttive dell'Ente e ministeriali etc.). Il personale è adeguatamente informato e, se del caso, formato e addestrato allo svolgimento in sicurezza delle proprie mansioni relativamente allo specifico rischio di infezione da coronavirus.	0,67	
	Le attività sono state svolte adottando cautele e misure atte a ridurre la probabilità di esposizione (procedure di lavoro, modalità di interazione con le persone, pulizia, misure di igiene personale etc.). Il personale è informato e, se del caso, formato e addestrato relativamente ai comportamenti da adottare per prevenire l'infezione.	0,83	X
	Tutti gli altri casi non compresi nelle casistiche di cui sopra	1	

8. *Attribuzione del livello di Rischio*

Si è quindi identificato il livello di rischio secondo $R = D \times P \times K$.

D	P	K	R
3	2	0,83	4,98

A questo punto è possibile classificare il rischio secondo lo schema che segue.

STEP NUMERO 4: CLASSIFICARE IL RISCHIO

Parametro	Valore	Classificazione	Barrare
R	1 ÷ 3	Trascurabile	
	4 ÷ 6	Basso	X
	7 ÷ 8	Medio	
	9 ÷ 15	Alto	

Al termine di queste analisi è possibile adottare la scheda di comportamento generale (SCHEDA AZZURRA) ed associare quella corrispondente al proprio livello di rischio, in questo caso:

GIALLO

(BASSO)

SCHEDA AZZURRA - VALIDA IN OGNI CASO

- Evitare il contatto ravvicinato con persone che hanno infezioni respiratorie acute
- **Mantenere l'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o con soluzioni alcoliche contenenti almeno il 60% di alcol).**
- Evitare di toccare occhi, naso e bocca con mani non lavate.
- **Igiene legata alle vie respiratorie:**
 - starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso;
 - gettare i fazzoletti utilizzati immediatamente dopo l'uso, possibilmente in un contenitore chiuso; lavare le mani dopo aver starnutito/tossito.
- Evitare il contatto ravvicinato (non inferiore a un metro), quando possibile, con chiunque mostri sintomi di malattie respiratorie come tosse e starnuti.
- Non assumere farmaci antivirali o antibiotici salvo non siano prescritti dal medico.
- **Mantenere pulite le superfici di lavoro.**
- **Astenersi dal lavoro se accusi sintomi respiratori. Qualora i sintomi si manifestino al lavoro adottare mascherine per proteggere gli altri.**
- **Arieggiare frequentemente i locali.**
- **Non riprendere servizio prima di 3 giorni dall'ultima rilevazione di alterazione della temperatura in caso di sindrome influenzale.**

- Rivolgersi alle autorità sanitarie preposte (chiamare il 112 o il 1500 o il numero verde regionale di riferimento) qualora si evidenziassero casi sospetti.

SCHEDA VERDE – RISCHIO TRASCURABILE

In più rispetto alla scheda azzurra:

- Limitare le situazioni di copresenza di un numero elevato di persone nello stesso ambiente
- Incentivare l'utilizzo di mezzi digitali di gestione delle riunioni a distanza
- Mettere a disposizione una mascherina FFP2 per il caso in cui si dovesse rilevare un sospetto di infezione da COVID-19
- informare immediatamente il DL di eventuali situazioni a rischio di cui dovessero essere a conoscenza.

SCHEDA GIALLA – RISCHIO BASSO

In più rispetto alle precedenti:

- monitorare l'insorgenza di eventuali sintomi riferibili all'infezione da Coronavirus nei 14 gg successivi alla potenziale occasione di contagio e di rivolgersi immediatamente alle autorità sanitarie preposte in caso di sospetta infezione evitando di recarsi a lavoro □informare immediatamente il medico di base e il DL in caso di sospetta infezione.

SCHEDA ARANCIONE – RISCHIO MEDIO

In più rispetto alle precedenti:

- Nei 14 gg successivi alla potenziale esposizione mettere il lavoratore in condizione di lavorare da remoto in modalità telelavoro o smart working
- Limitare al minimo indispensabile i contatti tra il lavoratore a rischio di infezione da Coronavirus e gli altri lavoratori
- Adottare specifiche procedure per fare in modo che l'interazione con le persone non comporti possibilità di contatto stretto / contatto diretto / esposizione

SCHEDA ROSSA – RISCHIO ALTO

In più rispetto alle precedenti:

- Vietare qualsiasi contatto del lavoratore a rischio di infezione da Coronavirus
- Impedire qualsiasi contatto con altri lavoratori per i 14 gg successivi alla potenziale esposizione.

Nb. La presente valutazione del rischio biologico da COVID 19 non viene applicata per la mansione svolta dagli insegnanti nei confronti degli alunni e bambini, in quanto trattasi di prestazione "interdetta" e prorogata dai vari DPCM emessi da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.

9. *Allegati*

- ❖ OPUSCOLO COVID-19
- ❖ SCHEDA INFORMATIVA LAVAGGIO MANI
- ❖ MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
- ❖ MISURE SPECIFICHE PER LE VARIE SEDI SCOLASTICHE
- ❖ LINEA GUIDA PER GLI UFFICI
- ❖ EVENTUALE STOP LAVORATIVO
- ❖ CONCLUSIONI E SANZIONI
- ❖ REPERTORIO DI ESEMPI APPLICATIVI
- ❖ LAVORO AGILE (SMART WORKING)

10. *OPUSCOLO COVID-19*

NUOVO CORONAVIRUS

Dieci comportamenti da seguire

- 1** Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
- 2** Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3** Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4** Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito
- 5** Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
- 6** Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7** Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- 8** I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9** Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- 10** In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020



www.salute.gov.it


Hanno aderito: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Fimmg, FNDMCeO, Amcli, Anipio, Anmdo, Assofarm, Card, Fadoi, FederFarma, Fnopi, Fnopo, Federazione Nazionale Ordini Tsrn Pstrp, Fnovi, Fofi, Simg, Sifo, Sim, Sumit, Simpios, SIPMeL, Siti

11. **SCHEDA INFORMATIVA LAVAGGIO MANI**

Come lavarsi le mani?

Lavare le mani quando sono sporche, oppure utilizzare le salviettine monouso

Durata della procedura: 40-60 secondi



Fonte: World Health Organization

12. **MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE (del 26.03.2020)**

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto _____,
 nato il ____/____/____ a _____ (____),
 residente in _____ (____), via _____,
 e domiciliato in _____ (____), via _____,
 identificato a mezzo _____ nr. _____
 rilasciato da _____ in data ____/____/____
 utenza telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali previste in caso
 di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- **di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie);**
- **che lo spostamento è iniziato da _____**
 (indicare l'indirizzo da cui è iniziato) con destinazione _____;
- **di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;**
- **di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione _____ (indicare la Regione di partenza) e del Presidente della Regione _____ (indicare la Regione di arrivo) e che lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti _____ (indicare quale);**
- **di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;**
- **che lo spostamento è determinato da:**
 - **comprovate esigenze lavorative;**
 - **assoluta urgenza ("per trasferimenti in comune diverso", come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020);**
 - **situazione di necessità (per spostamenti all'interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere);**
 - **motivi di salute.**

A questo riguardo, dichiara che _____
 _____ (lavoro presso ...,
 devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o
 esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di
 affidamento di minori, denunce di reati, rientro dall'estero, altri motivi particolari, etc....).

 Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia

13. MISURE SPECIFICHE PER LE ATTIVITA' DEI LAVORATORI "NON INTERDETTE "

Mobilità del personale

Premesso che le attività lavorative in essere che non sono state interessate dal provvedimento, occorre rispettare alcune prescrizioni.

Chiarito che si può andare al lavoro, ma occorre, altresì rilevare la raccomandazione di restare a casa per i sintomatici da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,3° C.

Per potersi muovere occorre autocertificare attraverso la modulistica predisposta nel DPCM (presente negli allegati).

Misure di sicurezza per prevenire il contagio nel luogo di lavoro

Durante l'esecuzione delle lavorazioni è assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le persone di almeno **1 metro**.

Durante l'esecuzione di attività da eseguirsi, per le quali la distanza ravvicinata tra operatori e fra operatori e utenza fosse inferiore a quella ammessa, i lavoratori dovranno essere **OBBLIGATORIAMENTE** provvisti di mascherine **FFP2 e FFP3**. Senza tale misura la lavorazione andrà realizzata in solitario.

L'ente dovrà inoltre garantire la sanificazione degli ambienti di lavoro (vetri, maniglie, WC, spogliatoi, scrivanie, impianti di climatizzazione, etc...) utilizzando le procedure dopo descritte ed anche la circolare n. **5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute**".

L'ente dovrà garantire ai propri operatori la disponibilità di soluzioni idroalcoliche; ogni operatore dovrà lavarsi le mani con tale presidio all'ingresso del punto di lavoro, prima e dopo le pause e all'ingresso e uscita dai servizi igienici.

Le attrezzature di lavoro (PC, stampante, fotocopiatrice, etc..) se utilizzate da più persone, dovranno essere igienizzate per le parti di contatto (pulsantiera, chassis, leve, maniglie, etc..) ogni volta e prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica.

Gli attrezzi manuali (timbri, penne, etc...) dovranno avere, comunque, una loro sanificazione quotidiana.

L'attività di consegna di merci e scorte per l'ente dovrà avvenire posizionando gli operatori alla distanza minima prescritta di **1 metro**, nel caso non fosse possibile dotare i lavoratori interessati di mascherina **FFP2 o FFP3**. Lo scambio di documentazione di trasporto dovrà avvenire tramite guanti monouso oppure lavandosi le mani immediatamente con soluzione idroalcolica.

Per gli autisti interessati alle forniture, quando possibile, non farli scendere dall'automezzo.

Come indicato anche nel "Protocollo condiviso del 14.03.2020" devono essere sospese o, se non praticabile, annullate - indicandolo nel Protocollo comunale anti-contagio - tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già calendarizzate e/o organizzate.

Mentre per le riunioni di lavoro devono essere valutate le modalità praticabili, l'urgenza e la non prorogabilità o spostamento a data successiva.

Si dovrà favorire lo svolgere delle riunioni mediante collegamento a distanza (praticando il lavoro agile/smart working), in caso di concreta impraticabilità di tale soluzione, dovrà essere ridotta al minimo la durata e la partecipazione alla riunione e, comunque, non potrà in nessun caso essere derogato il rispetto della distanza minima di sicurezza, la pulizia adeguata degli spazi e della strumentazione a disposizione e la garanzia di una areazione dei locali.

Quando praticabile, attivare il lavoro agile o smart working (anche solo per lo svolgimento di riunioni o di formazione); infatti è stata semplificata l'attivazione di questa modalità di lavoro per la durata dello stato di emergenza, attraverso disposizioni governative (la prima con un DPCM del 1 marzo 2020), tali da permettere di lavorare da remoto e ridurre in questo modo il contatto con altre persone.

A fine di questo elaborato alcune precisazioni sullo smart working.



14. Attività di contrasto al COVID-19

Sulla base dei vari DPCM che si sono susseguiti in coerenza alle linee guida OMS e ISS in merito alla problematica emergenziale intervenuta, per le attività lavorative presso le scuole, si suggeriscono le seguenti integrazioni al DVR a suo tempo redatto con i richiami al Dlgs. n° 81/2008 circa il rischio biologico.

Richiami del Dlgs. n° 81/2008

Articolo 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 (rischio di esposizione non intenzionale ad agenti biologici virali) evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
2. **In particolare, il datore di lavoro: ...**
 - b) **limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;**
 - c) **progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici;**
 - d) **adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;**
 - e) **adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro; ...**

Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

15. *Indicazioni supplementari oggettive*

- MANTENIMENTO DI > 1,0 METRO TRA I LAVORATORI (DISTANZA SOCIALE).
- POSTAZIONE PER LA SANIFICAZIONE MANI DELLE PERSONE (GERMICIDI E SALVIETTE USO/GETTA)
- QUOTIDIANA PULIZIA DI TUTTI I PUNTI DI CONTATTO (VETRI, MANIGLIE, SCRIVANIE, ATTREZZATURE DI LAVORO, ETC...)
- PERIODICA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI (ED EVENTUALI) AUTOMEZZI CON PRODOTTI IDONEI E COERENTI CON L'OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE
- LIMITAZIONE DELLE PERSONE IN INGRESSO AL PLESSI SCOLASTICI; SE NECESSARIO SI CONSIGLIA UN NUMERO NON SUPERIORE A: **1 PERSONA PER ALLA VOLTA.**
- MESSA A DISPOSIZIONE AI LAVORATORI DI MASCHERINE FFP2 O FFP3 (CON OBBLIGO DI INDOSSO IN PARTICOLARI NECESSITA' - AD ESEMPIO IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA OPPURE PER TALUNE ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE)
- SE POSSIBILE, NON FAR SCENDERE DAI PROPRI MEZZI EVENTUALI FORNITORI E COMUNQUE, CHIUNQUE FOSSE NECESSITATO AD INTERVENIRE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI QUESTO DOVRA' AVVENIRE IN MANIERA SPORADICA E LIMITATAMENTE OPERATIVA/PRATICA
- LIMITARE L'USCITA DAL LUOGO DI LAVORO ALLO STRETTO NECESSARIO E QUANDO DOVUTO DA RAGIONI DI SERVIZIO

- MANTENERE, DA PARTE DEI LAVORATORI, UN ATTEGGIAMENTO CRITICO/ASSERTIVO DURANTE L'ORARIO DI NON LAVORO (LIMITAZIONE AGLI SPOSTAMENTI, ANDARE IN SOLITARIO A FARE SPESE, ALLARMARE IL MEDICO CURANTE IN CASO DI PROBLEMATICHE CLINICHE, ETC...).
-
- RILIEVO QUOTIDIANO (AD OGNI INIZIO TURNO) DELLA TEMPERATURA DEI LAVORATORI A MEZZO DI TERMOMETRO BULBARE O TERMOSCAN; SEGUIRE LE TECNICHE ANTICONTAGIO.
-

• Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,3° C) è fatto obbligo di rimanere presso la propria residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. La struttura comunale attuerà un monitoraggio clinico dei lavoratori con rilevazione della temperatura corporea prima dell'inizio del turno di lavoro; il rilievo del rialzo della temperatura oltre i 37,3 °C comporta l'effettuazione del tampone nasofaringeo per ricerca di SARS-CoV-2 e l'allontanamento dal luogo di lavoro con sospensione dell'attività lavorativa.

In caso di superamento è obbligatoria la segnalazione alla ASL.

Si ricorda infine che il rilievo negativo non potrà essere registrato (dato sensibile).

- IMPLEMENTARE LA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO CON ACQUA OSSIGENATA SUPPLEMENTARE ED ALCOOL ETILICO CON ALMENO 2 MASCHERINE FFP2 O FFP3.
- SI RICORDA CHE ALL'INTERNO DELLA CASSETTA VI SONO N° 5 PAIA DI GUANTI STERILI MONOUSO ED UNA MASCHERINA FACCIALE PARASCHIZZI, TUTTI PRESIDI UTILI IN ASSENZA DI PIU' SELETTIVI DPI.
- A TAL FINE SI RITIEDE DI OTTIMIZZARE LA CASSETTA DA PREDISPORRE PRESSO IL MUNICIPIO IN BASE A QUANTO CITATO, IN FORMA RIDONDANTE.



16. *Linee Guida per gli uffici*

POSTAZIONE DI SANIFICAZIONE DELLE MANI

- ✓ E'opportuno dotare ogni locale con postazioni di lavoro, di contenitore con salviette monouso e sanificante idoneo.
- ✓ Dette postazioni dovranno riportare gli obblighi d'uso con il richiamo ad un ingresso selettivo.
- ✓ Si consiglia di presidiare tali postazioni.
- ✓ Oltre quanto presente in commercio, già comprensivo di alcool almeno al 65%, può essere alternativo l'alcool denaturato con le salviette standard comunemente in commercio



E'opportuno sanificare periodicamente gli ambienti di lavoro, soprattutto se aperti al pubblico.

Si ricorda che i mezzi e gli automezzi da lavoro sono da considerarsi luoghi di lavoro.

In commercio vi sono dei prodotti che possono essere utilizzati, sia in forma liquida che in forma aerodispersa.

La seconda ipotesi, piu' pratica e comoda, è da privilegiare negli ambienti che possono essere contaminati dal prodotto stesso (quali le mense).

In questa prima parte sono rappresentati i due prodotti maggiormente in uso che soddisfano i requisiti di PRESIDI MEDICO CHIRURGICI idonei per il virus.

Si consiglia di pianificare tale sanificazione per tutti gli edifici di proprietà e per quelli a gestione separata (scuole)



SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI - 2.0

Il secondo presidio presente in commercio è rappresentato nell'immagine sotto riportata.



SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI - 3.0

Nel caso si volesse optare per agenti aerodispersi di tipo gassoso, si potrà utilizzare l'OZONO, il quale soddisfa le esigenze del caso; in questo ultimo metodo è importante utilizzare, per una prima volta, un operatore addestrato munito del macchinario necessario. Successivamente tale azione potrà essere soddisfatta attraverso i propri operatori.



LE AZIONI DELL' OZONO

**RIMUOVE
GLI ODORI**



**ELIMINA
BATTERI
FUNGHI
MUFFE**

**INATTIVA
VIRUS**



**ALLONTANA
GLI INSETTI**

**SCOMPONE
LA MATERIA ORGANICA**



PRECIPITA

**METALLI
CALCIO
MAGNESIO
ARSENICO**

**IGIENIZZA
INDUMENTI
CALZATURE**



TEMPI DI APPLICAZIONE



Tabella indicativa dei tempi minimi necessari per la distruzione di alcuni microrganismi mediante la sterilizzazione con ozono.

BATTERI		SPORE	
Strep. Lactis	0'14"	Pencilium Roqueforti	0'45"
Strep. Hemolyticus	0'09"	Pencilium Expansum	0'36"
Staph. Aureus	0'10"	Pencilium Digtarum	2'26"
Staph. Albus	0'10"	Aspergillus Glaucus	2'26"
Micrococcus Spahaeroides	0'25"	Aspergillus Flavus	2'45"
Sarcina Lutea	0'44"	Mucor Rocemosus (A)	0'58"
Pseudomonas Fluorescens	0'10"	Mucor Rocemosus (B)	0'58"
Listeria Monocitogenes	0'11"	Oospora Lactis	0'18"
Proteus Vulgaris	0'13"		
Serraia Marcenses	0'10"	PROTOZOI	
Bacillus Subtilis	0'18"	Paramecium	5'30"
Bacillus Subtilis Spores	0'36"	Nemotote EGG5	0'36"
Spirillum Rubrum	0'10"	Algae	0'36"
Escherichia Coli	1'00"		
Salmonella Typi	3'00"	VIRUS	
Shigella Dissenteryae	1'00"	Batteriofagi (E.Coli)	0'10"
Brucella Albortus	1'00"	Virus mosaico del tabacco	12'15"
Staphilococcus	10'00"	Influenza	0'10"
Pyogenes Aureus	10'00"	Virus resp. Sinci Nuale	21'00"
Morbo del Legionario	19'00"		

I dati descritti sono stati ricavati da analisi effettuate da diversi laboratori.

MASCHERINE FFP2 e FFP3

Tale presidio **NON** è richiesto per la normale attività!

Potrà essere necessario esserne in possesso nei casi in cui si abbia il ragionevole dubbio di essere soggetto a rischio oppure di avere contatto con un soggetto a rischio.

In questi casi il DPI dovrà essere di questa tipologia:

Norma Europea UNI EN 149:2009

QUESTA SI !



QUESTA NO !

**LE DOTAZIONI FFP2 OPPURE FFP3
SODDISFANO IL REQUISITO.**

PROCEDURE D.P.I.


I DPI sono per natura mezzi personali di protezione.

Dopo l'utilizzo essi, se non monouso, dovranno essere puliti da parte degli interessati, attraverso disinfettanti a base di cloro o alcol; in ogni caso i DPI, che siano lavabili in lavatrice ad almeno 40° C, potranno essere successivamente riutilizzati.

Leggere attentamente le istruzioni del fabbricante.

E' opportuno richiamare la regola per togliersi igienicamente i guanti monouso.

Nelle 2 foto una rappresentazione di quanto richiesto.




17. *Linea Guida per l'utilizzo di auto di servizio*

PRESENZA IN AUTO IN DUE PERSONE

Nell'effettuare brevi spostamenti con automezzi **unitamente ad un secondo collega** (quando tali spostamenti vengono ad essere dichiarati indispensabili dai Responsabili) si dovrà utilizzare prioritariamente la dislocazione richiamata in foto e possibilmente con il vetro dei finestrini alzati a 3/4.

In foto una rappresentazione di quanto richiesto.



 = POSTO VIETATO

 = POSTO AMMESSO

COME FARE UN DISINFETTAZIONE (LINEA GUIDA OMS)

**Per realizzare 1
si dovrà avere:**

litro di disinfettante

I



830 ml di alcool etilico a 96°



45 ml di acqua ossigenata



15 ml di glicerina naturale

(glicerolo)



110 ml di acqua distillata

Mescolare bene, introdurre il liquido in un contenitore pulito e far riposare 72 ore

18. *Eventuale stop alle sedi di lavoro da parte del dipendente*

Sulla base delle variabili limitazioni poste in essere dall'Autorità Governativa, si ribadiscono le ulteriori motivazioni per le quali l'attività potrà essere sospesa:

- 1) se dipendenti che sono in buona salute, ma che hanno un familiare ammalato, con significativi sintomi respiratori, dovranno informare il loro referente comunale, e telefonare ai numeri verdi messi a disposizione dal ministero e da varie strutture regionali, per segnalare la situazione e chiedere consigli o supporto;
- 2) ove i dipendenti manifestino problemi respiratori, durante il viaggio o durante le attività sul luogo di lavoro, dovranno essere istruiti circa l'immediata presa di contatto con il proprio responsabile comunale e, successivamente, con le appropriate strutture sanitarie;
- 3) se vi dovesse essere un lavoratore positivo oppure se ci dovesse essere stato un contatto tra un lavoratore e un soggetto anche terzo dichiarato positivo;
- 4) nel caso di ogni ulteriore circostanza reputata degna di allarme da parte del Sindaco o altra figura apicale.

19. **Conclusioni**

Le presenti procedure dovranno essere manifestate agli utenti, fornitori e lavoratori dipendenti.

Tutte queste procedure sono da essere considerate non esaustive per ogni tipologia di ambiente/locale, dove sarà possibile implementare con ulteriori indicazioni nel rispetto degli obiettivi governativi.

Infine, esse potranno essere superate da ulteriori indicazioni provenienti dalle Autorità preposte.

In caso di dubbi contattare i numeri di telefono di emergenza, che richiamiamo sotto:



800 556 060 REGIONE TOSCANA

050 954444 ASL TOSCANA NORD – OVEST

348 2507901 RSPD POLLARI IGNAZIO

Tali numeri dovranno implementare quelli già normalmente a disposizione delle maestranze e presenti nel DVR e nei numeri di emergenza.

20. *Sanzioni*

Violare le regole in esame è un reato e come tale le ipotesi che si potrebbero configurare per i cittadini e i lavoratori negligenti sono le seguenti in ordine di gravità:

1. art. 650 CP - inosservanza di provvedimenti di un'autorità - ammenda fino a € 206 o arresto fino a tre mesi
2. art. 361 CP - falsa attestazione - fino a tre anni di reclusione
3. art. 452 CP - delitti colposi contro la salute pubblica - fino a 12 anni di reclusione

Se il fatto dovesse contagiare persone malate o immunodepresse fino a provocarne la morte, il reato può essere trasformato in doloso e la pena fino a 21 anni.

In base a quanto esposto nella presente integrazione al DVR, si consiglia per ciascun lavoratore entrante al lavoro la dotazione di un sanificante pronto all'uso; nella figura dopo riportata uno dei molteplici disponibili in commercio (di tipo spray), utile anche per sanificare i DPI.



Infine si chiarisce che, eventuali scadenze previste dal T.U. (attività formative, etc..) le quali dovessero interessare in periodo in esame (al momento 16 marzo-15 giugno), non saranno cogenti e quindi posticipabili oltre l'emergenza COVID-19.

Si rimanda per ogni ulteriore indicazione al Protocollo firmato tra le Parti Sociali del 14.03.2020 e alle procedure già impartite per le diverse attività dell'ente comunale.

Esempi applicativi

NO



SI



IN CASO DI APERTURA AL PUBBLICO

Dove possibile predisporre ripari trasparenti (anche in plexiglass) come nella successiva foto:



Far indossare anche occhiali o misure equivalenti come in foto:



Agli utenti richiedere le seguenti misure:

Nuovo coronavirus (covid-19) Comportamenti da seguire per accedere alla sala al pubblico
- entrare in ufficio solo quando esce il cliente precedente
- se è ammessa la presenza di altra persona mantieni la distanza di almeno 1 mt;
- se hai una mascherina indossala

21. Sintesi di Smart working

Lo "smart working" o "lavoro agile" è una particolare modalità di esecuzione dell'attività lavorativa che, prevedendo la possibilità di lavorare da casa, ha lo scopo di conciliare i tempi di vita e di lavoro.

L'avvio dello smart working non può prescindere da un accordo scritto tra Comune e dipendente che disponga, secondo una determinata cadenza temporale, lo svolgimento dell'attività lavorativa all'interno e all'esterno dell'Ente.

Nello specifico, l'accordo (la cui efficacia può essere a termine o a tempo indeterminato) nel regolamentare le modalità di svolgimento dello smart working deve stabilire:

L'orario di lavoro da rispettare e i tempi di riposo;

Le modalità con cui l'Amministrazione può esercitare il suo potere direttivo e di controllo;

La cadenza temporale con cui si può accedere allo smart working ; □ Le condotte del dipendente che possono portare a richiami disciplinari; □ Gli strumenti tecnologici necessari per il lavoro da casa.

Gli aspetti citati possono essere definiti con un accordo stretto con le organizzazioni sindacali e le RSA / RSU presenti in Comune. In questi casi il testo sarà parte integrante dell'accordo individuale.

- **Trasmissione dell'accordo**

Gli accordi individuali dovranno essere notificati alla Pubblica Amministrazione attraverso la piattaforma telematica presente sul sito del Ministero del lavoro. Per accedere al servizio sono necessarie le credenziali SPID o, in alternativa, con l'utenza del portale "Cliclavoro".

La comunicazione dovrà riportare:

- Dati della scuola;
- Dati del lavoratore;
- Estremi del rapporto di lavoro (data di assunzione, tipologia di contratto, PAT e voce di tariffa INAIL);
- Dati dell'accordo di smart working (in particolare data di sottoscrizione e durata dell'accordo se a termine o a tempo indeterminato).

Il sistema permette di modificare o annullare denunce già presentate. In caso di invio di più accordi individuali è possibile procedere al caricamento massivo.

Recesso dall'accordo

Ciascuna delle parti può interrompere l'accordo di smart working, con regole diverse se lo stesso è a tempo indeterminato o a termine:

- Per gli accordi a termine il recesso è ammesso solo in presenza di un giustificato motivo;
- Per gli accordi a tempo indeterminato il recesso è ammesso con un preavviso di trenta giorni (non si applica in caso di giustificato motivo).

Per i lavoratori disabili il preavviso è elevato a novanta giorni, in modo tale da consentire la riorganizzazione dell'attività produttiva oltre che della vita personale e lavorativa dell'interessato.

Vediamo ora nel dettaglio le caratteristiche di un ipotetico accordo comunale di smart working.

Smart working: a chi si rivolge

L'accordo può prevedere che lo smart working sia esteso a tutto il personale in forza presso l'ente con esclusione di coloro, che a giudizio dell'ente, presentino profili di incompatibilità organizzativa o soggettiva (ad esempio chi è addetto alle attività esterne o svolge attività di manutenzione delle stesse).

L'applicazione del lavoro agile può avvenire in forma volontaria, previa richiesta del dipendente al proprio responsabile e accettazione di quest'ultimo se non sussistono incompatibilità.

Durata

Come anticipato, l'accordo dovrà indicare il suo periodo di vigenza. Di norma, le aziende concludono un primo accordo a termine, volto a sperimentare l'impatto dello smart working.

Luogo di lavoro

I lavoratori che sottoscrivono l'accordo individuale (di cui quello dell'ente costituisce parte integrante) potranno, durante il periodo di vigenza dello stesso, svolgere la propria attività lavorativa in un luogo diverso da quello indicato come sede di lavoro nel contratto di assunzione o negli accordi successivi.

Il luogo potrà essere scelto a discrezione del dipendente a patto che siano rispettati i criteri di riservatezza e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Orario di lavoro

L'orario di lavoro può essere lo stesso previsto nei giorni di presenza in sede, garantendo al dipendente dei periodi di riposo e di disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche utilizzate per lo svolgimento dello smart working. Generalmente è precluso il lavoro straordinario.

Cadenza dello smart working

L'applicazione dello smart working può avvenire in una giornata fissa, ad esempio il primo lunedì del mese, ovvero previa richiesta del dipendente inoltrata al Servizio Personale dell'ente o al proprio responsabile con un preavviso determinato dall'accordo stesso, oppure per tutta una durata prestabilita.

Trattamento economico

L'attività lavorativa svolta in regime di smart working è equiparabile a quella resa in Comune con conseguente diritto del dipendente alla normale retribuzione.

Smart working: limiti e prescrizioni per il dipendente

- È la parte più consistente dell'accordo, quella in cui si devono indicare i limiti e le prescrizioni imposte al dipendente.
- Di norma si prevede:
- Che nel corso dell'orario di lavoro in regime di smart working, eccezion fatta per i periodi di riposo, il dipendente deve rendersi reperibile con gli strumenti forniti dall'Ente (ad esempio il pc e / o il cellulare);
- In caso di malfunzionamento delle strumentazioni tale da non rendere possibile alcun contatto con l'Ente il dipendente deve darne immediata comunicazione alla direzione o al suo responsabile;
- In caso di guasto non risolvibile in tempi brevi il dipendente dovrà recarsi in Comune;
- Il dipendente si impegna ad avere disponibile una connessione internet / telefonica adeguata all'utilizzo delle strumentazioni;
- Non lasciare incustoditi o accessibili a terzi gli strumenti comunali;

- Non portare a conoscenza di familiari o altre persone non autorizzate informazioni riguardanti il Comune o l'attività lavorativa;
- Non stampare documenti comunali o, laddove necessario, non potrà lasciarli incustoditi.

Potere disciplinare e di controllo

Limitatamente alle condotte individuate nell'accordo di smart working, l'amministrazione comunale potrà esercitare il suo normale potere di controllo sull'attività dei dipendenti.

È altresì possibile irrogare sanzioni disciplinari sempre che i comportamenti vietati siano posti a conoscenza dei lavoratori all'interno dell'accordo.

Smart working e sicurezza sul lavoro

L'Ente è tenuto a garantire la salute la sicurezza di coloro che operano in regime di smart working.

Con cadenza almeno annuale il datore è tenuto a consegnare al dipendente e al Rappresentate dei lavoro per la sicurezza (RLS), un'informativa sui rischi legati al particolare svolgimento dell'attività lavorativa.

Il datore è altresì responsabile del corretto funzionamento degli strumenti affidati al dipendente.

Prevista la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'assicurazione copre anche i rischi derivanti dal normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al luogo prescelto per lo svolgimento del lavoro (infortuni in itinere) se quest'ultimo è legato ad esigenze connesse alla prestazione lavorativa o dalla necessità di conciliare vita e lavoro.